INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 3

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale

L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.". Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti: " i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale, designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;

l) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori.". L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.". All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.". L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque

rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorita' portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.". L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.". L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 1. L'autorita' portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.". L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Costituzione di societa' e successione delle autorita' portuali alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realta' portuali considerate. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni

predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni. 2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, prorogabile con decreto ministeriale previa verifica delle situazioni in atto nelle singole realta' portuali, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in societa' secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime. 3. Fino all'insediamento di cui al comma 4, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della presente legge, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fino alla data suddetta i commissari presiedono le commissioni consultive di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. I commissari, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro entro quarantacinque giorni dalla loro nomina una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti. 4. Le autorita' portuali si intendono costituite con l'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Da quella data esse subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarita' delle funzioni, nella proprieta' e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso, e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.". L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: " 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresi' abrogati, a partire dal 1 gennaio 1995, gli articoli 108, 109, 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo

e terzo; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.".

Versione in vigore dal 22 giugno 1994, non più in vigore dal 22 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-400-1994/art-3-modifiche-alla-legge-28-gennaio-1994-n-84-recante-disposizioni-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it